



## COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

**ORDINANZA nr. 20/2020** Prot. N. 2548

**Lanzada, 27 luglio 2020**

### IL RESPONSABILE del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**PREMESSO** che il Comune di Lanzada è stato riconosciuto, con Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo in data 21 giugno 1965, "Stazione di turismo e soggiorno"

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare durante la stagione estiva, periodo di massima affluenza turistica, un soggiorno sereno, riposante e tranquillo ai residenti, ai villeggianti nonché ai turisti dell'intero Comune;

**RITENUTO** che l'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti di terra ed altri lavori quali l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, provocano rumori che possono recare fastidio o disturbo al riposo delle persone ed alla tutela della quiete pubblica;

**RICEVUTE** in data odierna disposizioni dall'Amministrazione Comunale la quale indicava come periodo orientativo di massima affluenza turistica le date dal **01.08.2020 al 30.08.2020**;

**VISTO** l'art 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

**VISTA** la Legge 24.11.1981, nr. 689 e successivi aggiornamenti;

**VISTO** l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000

### O R D I N A

**Il divieto** su tutto il territorio comunale, dell'impiego di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti di terra ed altri lavori che **provocano rumori che possono recare fastidio o disturbo al riposo delle persone ed alla tutela della quiete pubblica**, durante i seguenti periodi:

**1. dal 01 agosto 2020 al 07 agosto 2020 e dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020 limitatamente ai seguenti orari:**

dal **LUNEDI'** al **VENERDI'** - dalle ore 00:00 alle 07:30 / dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle ore 18:00 alle 24:00;

**2. dal 08 al 23 agosto 2020, compresi i sabato e domenica del periodo sopra indicato; in questo 2° periodo è altresì vietata l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e/o di facciata che non producano rumori.**

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori riguardanti lo sfalcio dell'erba sia all'esterno che all'interno dei centri abitati e i lavori di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in **€ 100,00**, aumentata ad **€ 250,00** se l'accertamento dell'infrazione risulta a carico di una ditta / impresa, come determinato dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

Comm. Agg. *Tiziano Rama*



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VALMALENCO**

